



## REGOLAMENTO D'ISTITUTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

**VISTO** il **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)**, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.[...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.”*

**VISTE** le **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche (allegate al DM n.166 del 09/08/2025)**, indicanti le modalità operative e principi di riferimento per accompagnare le scuole nell'adozione consapevole e sicura delle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale, valorizzandone le potenzialità a supporto della didattica, dell'innovazione digitale e dei processi organizzativi.

### Principi fondamentali

**Approccio antropocentrico:** l'IA deve supportare la crescita e l'apprendimento, senza sostituire l'impegno umano, la creatività o il pensiero critico.

**Trasparenza e proporzionalità del rischio:** l'utilizzo dell'IA deve essere basato su un approccio proporzionato al livello di rischio, in coerenza con l'AI Act. I sistemi a “rischio limitato” devono garantire la trasparenza, informando chiaramente l'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato.

**Tutela dei dati personali:** le scuole devono attenersi al GDPR (reg. UE 679/2016), utilizzando dati esclusivamente se strettamente necessari e preferibilmente in forma anonimizzata. È vietato l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di altri strumenti invasivi.

**Minimizzazione e pseudonimizzazione:** è fatto divieto assoluto di inserire dati personali identificativi nei sistemi di IA; devono essere utilizzati solo pseudonimi o dati non riconducibili a soggetti reali.

**Responsabilità individuale:** ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA. L'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di utilizzi impropri o contrari al regolamento.

### Titolo I – Disposizioni generali

#### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

ISTITUTO COMPRENSIVO Carinola-Falciano del Massico - C.F. 95014250617 C.M. CEIC88700P - A5B4C87 - SEGRETERIA

Prot. 0009468/U del 30/12/2025 22:31:21 - INFORMATICA

1. Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto, disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, responsabile, sicuro e conforme alle normative vigenti (AI Act, GDPR e Codice Privacy).
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
  - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
  - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
  - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
  - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

## **Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione**

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

## **Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale**

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità, sicurezza dei dati e rispetto della privacy.
2. L'utilizzo dell'IA deve favorire lo sviluppo di nuove competenze digitali e critiche, sia per gli alunni che per il personale scolastico.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. Gli strumenti di IA sono concepiti come supporti per migliorare l'apprendimento, l'insegnamento e le attività amministrative, e non come sostituti dell'interazione umana, del pensiero critico o delle competenze professionali.
5. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
6. Sono vietati usi dell'IA che generino discriminazioni, pregiudizi o condizionamenti.
7. L'utilizzo è consentito solo per piattaforme conformi al GDPR, l'elenco delle stesse verrà elaborato a seguito di procedura tecnica di conformità e secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3, e dagli artt. 13 e 14, del presente regolamento.
8. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a cura dell'Istituto, sentito il DPO.

## **Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico**

### **Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti**

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
3. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione autonoma del docente.

in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

5. È responsabilità del docente verificare sempre l'accuratezza, la pertinenza e l'affidabilità dell'output generato dall'IA prima di utilizzarlo in classe o condividerlo con gli alunni.
6. I docenti sono incoraggiati a introdurre gli alunni ai concetti base dell'IA, alle sue potenzialità e ai suoi limiti, promuovendo un approccio critico e consapevole.
7. Non è consentito l'utilizzo dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
8. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
9. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
10. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
11. Ogni utilizzo deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali e le limitazioni d'età indicate dai fornitori.
12. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Esempi di uso corretto:

- chiarimenti, sintesi e ripasso di argomenti studiati
- supporto per una verifica degli apprendimenti
- feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento

Esempi di uso scorretto:

- completamento automatico di verifiche o compiti assegnati
- copia passiva di testi generati dall'IA
- mancata indicazione dell'uso dell'IA

#### **Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale**

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

#### **Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale**

- 1) L'Istituto promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
- 2) La formazione deve includere:
  - a) uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo;
  - b) etica e responsabilità nell'uso dell'IA;
  - c) prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA;
  - d) la protezione dei dati personali.

#### **Art. 7 – Responsabilità, limiti e sanzioni nell'uso dell'IA**

ISTITUTO COMPRENSIVO Carinola-Falciano del Massico - C.F. 95014250617 C.M. CEIC88700P - A5B4C87 - SEGRETERIA

Prot. 0009468/U del 30/12/2025 22:31:21 - ~~IN Normative di riferimento~~ ~~disposizioni attuative~~

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.

### **Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti**

#### **Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici**

1. È vietato l'utilizzo dell'IA da parte degli studenti, salvo autorizzazione da parte del personale docente e per finalità didattiche ben esplicitate che non devono consentire il trattamento (art. 4 Reg. UE 679/2016) di dati personali di persone fisiche.
2. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.
4. Gli alunni possono utilizzare l'IA come strumento di supporto per: Comprendere concetti complessi; generare idee per ricerche o progetti (brainstorming); verificare la grammatica e lo stile dei propri testi (non la sostituzione della scrittura autonoma); creare presentazioni o materiali multimediali.
5. È severamente vietato utilizzare l'IA per generare interamente lavori o parti sostanziali di essi (es. temi, relazioni, ricerche) e presentarli come propri. Ogni lavoro deve riflettere il pensiero e l'impegno originale dell'alunno.
6. Gli alunni sono responsabili dell'accuratezza e dell'originalità dei contenuti presentati, indipendentemente dall'eventuale ausilio dell'IA.
7. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

#### **Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA**

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle normative ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

#### **Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA**

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici, escludendo dalla chat contenuti protetti da copyright.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. Gli studenti non devono affidarsi passivamente agli output dell'IA ma rielaborarli criticamente, controllarli e testarli (attendibilità e autenticità). Gli studenti restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali da loro prodotti con gli strumenti di IA.
4. Svolgere le verifiche in classe o i compiti a casa senza l'ausilio dell'IA, salvo che il suo uso non sia concesso dai docenti stessi, in tal caso lo studente dichiarerà l'utilizzo dell'IA come concesso dal docente.
5. Rispettare, in ogni situazione, le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico.
6. Per studenti con bisogni educativi speciali (BES/DSA), l'uso personalizzato dell'IA può essere previsto nel PDP/PEI (es. sintesi vocale, supporto alla lettura, creazione di mappe concettuali,

esercizi personalizzati).

7. L'omissione e la violazione di quanto indicato negli articoli precedenti configura plagio e comporta provvedimenti disciplinari.

## **Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie**

1. Gli studenti restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali da loro prodotti con gli strumenti di IA.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli alunni sarà considerata un'infrazione disciplinare e sarà sanzionata in conformità al Regolamento di Istituto, in base alla gravità della violazione.
3. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

## **Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi**

## **Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) può essere interpellato prima dell'adozione di ogni strumento di IA.
4. Il personale scolastico proponente l'utilizzo di strumenti di IA dovrà fornire una relazione con cui si espliciti lo strumento di IA che si vuole adottare, definendo in maniera puntuale l'ambito (didattico/amministrativo) e le modalità di impiego e di utilizzo; inoltre sarà onere del personale proponente lo strumento di IA accompagnare l'istanza con adeguata documentazione tecnica (Informativa privacy dello strumento di IA, il DPIA dell'IA, manuale di utilizzo ed ogni più puntuale informazione che possa consentire una valutazione di compliance da parte del DPO).
5. È vietata la condivisione di credenziali personali o scolastiche.
6. È vietato l'inserimento di dati personali o sensibili negli strumenti di IA.
7. Accesso agli strumenti di IA tramite autenticazione. Gli account istituzionali, ove disponibili, devono essere preferiti agli account personali.
8. Ove disponibile e, se previsto dallo strumento, evitare che i dati e le informazioni fornite durante l'utilizzo possano essere utilizzati al fine di addestrare e migliorare lo strumento di IA.

### **Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
  - stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
  - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

## **Art. 14 – Misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati a scuola**

In conformità con l'AI Act, l'istituto adotta le seguenti misure di sicurezza per verificare i sistemi IA utilizzati:

- a) Ogni sistema IA di norma viene sottoposto a una valutazione per identificare e mitigare i rischi legati alla protezione dei dati.

- b) I fornitori delle piattaforme IA devono garantire la trasparenza sul funzionamento degli algoritmi, inclusa la spiegabilità delle decisioni prese dal sistema.
- c) Implementazione di meccanismi di autenticazione avanzata, come Multi-Factor Authentication (MFA), per prevenire accessi non autorizzati.
- d) Utilizzo di controlli basati sui ruoli (Role-Based Access Control - RBAC) per limitare l'accesso ai dati solo al personale autorizzato.
- e) Applicazione di politiche di rate limiting sulle API per prevenire sovraccarichi intenzionali del sistema.
- f) Monitoraggio periodico delle attività del sistema IA per rilevare anomalie o tentativi di intrusione.
- g) I sistemi IA utilizzati sono conformi alle normative europee (GDPR e AI Act), garantendo che i dati personali non vengano utilizzati per addestrare modelli IA senza consenso esplicito.

## Art. 15 - Misure Disciplinari e Sanzioni per l'Uso Improprio dell'IA

### 1. Violazioni e Uso Improprio

L'uso dell'Intelligenza Artificiale è considerato improprio e, pertanto, soggetto a sanzioni disciplinari, nei seguenti casi (l'elenco non è esaustivo):

- a) **Plagio e Frode Accademica:** Utilizzo di strumenti di IA per la produzione totale o parziale di compiti, elaborati, relazioni o verifiche, senza la preventiva autorizzazione o l'esplicita dichiarazione del loro impiego, configurando in tal modo atti di **plagio o frode**.
- b) **Violazione della Privacy:** Utilizzo di sistemi di IA per elaborare, divulgare o accedere a **dati personali** (propri o di terzi, inclusi compagni, docenti e personale scolastico) in violazione delle normative vigenti (es. GDPR) e delle indicazioni fornite dalla scuola.
- c) **Creazione di Contenuti Inappropriati:** Generazione e diffusione tramite IA di contenuti **offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori** o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.
- d) **Danneggiamento di Sistemi:** Utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.

### 2. Procedura e Applicazione delle Sanzioni (Studenti)

Gli atti di cui al comma 1, se commessi dagli **studenti**, costituiscono una **violazione dei doveri** previsti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La scuola valuterà la gravità e la recidività della condotta. In base alla gravità, si applicheranno le sanzioni disciplinari graduate previste dal Regolamento (Ad esempio: **Ammonizione scritta** in caso di plagio, l'elaborato o la prova valutata come frutto di uso fraudolento dell'IA sarà ritenuta **nulla**, con conseguente attribuzione della votazione **non sufficiente**)

### 3. Personale Scolastico e Altri Utenti

Qualsiasi violazione del presente Regolamento commessa dal personale scolastico sarà valutata dal Dirigente Scolastico e, ove necessario, deferita alle autorità competenti per i provvedimenti di responsabilità disciplinare, civile e penale previsti dalla normativa vigente. Gli utenti esterni che accedono ai sistemi o ai servizi dell'Istituto e che violino le disposizioni del presente Regolamento saranno immediatamente esclusi dall'utilizzo dei sistemi e perseguiti nelle sedi competenti.

## Art. 16 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con i referenti per l'innovazione digitale e



l'intelligenza artificiale, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.

#### **Art. 18 – Clausola di salvaguardia**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i diritti, le prerogative e le garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, dai contratti collettivi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dagli atti di autonomia dell'Istituto e da eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti specifici in materia.

Il presente documento elaborato dal collegio dei docenti è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30.12.2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

***Prof.ssa Giuseppina Zannini***

*Documento firmato digitalmente ai sensi del*

*Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

**TABELLA A - Infrazioni disciplinari LIEVI, FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI**

**Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1 Statuto studentesse e studenti) e allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti)**

DOVERI (art. 3 dello Statuto studentesse e studenti)	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari (in ordine di severità e tenuto conto dell'eventuale recidiva)	Organo competente	Impugnabilità
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di strumenti IA generativi (es. chatbot) per attività didattiche o compiti per casa senza previa autorizzazione esplicita del docente, ma senza finalità di plagio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammonizione verbale</li> <li>Nota disciplinare sul Registro di classe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docente</li> <li>Doc. coordinatore</li> <li>Dirigente scolastico</li> </ul>	Non impugnabile
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata citazione dell'utilizzo di strumenti IA (es. per la ricerca o la rielaborazione di idee) in una consegna che ammette un uso limitato dell'IA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decurtazione del voto o Annullamento parziale della prova</li> <li>Nota disciplinare sul Registro di classe</li> <li>Nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo di contenuti generati dall'IA e spacciati per propri in parti significative di un elaborato</li> <li>Utilizzo di sistemi IA vietati o in modi non consentiti (es. durante le verifiche) senza causare danno grave ai diritti altrui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annullamento della prova/lavoro</li> <li>Nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori</li> </ul>		



### TABELLA B – Infrazioni disciplinari GRAVI

**Sanzioni di allontanamento temporaneo dello studente o della studentessa dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni (art. 4 comma 8 Statuto studentesse e studenti)**

DOVERI (art. 3 dello Statuto studentesse e studenti)	Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari (in ordine di severità e tenuto conto dell'eventuale recidiva)	Organo competente	Impugnabilità
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione di un intero elaborato (es. tema, relazione, tesina) generato dall'IA come lavoro proprio, al fine di falsificare la preparazione o la valutazione</li> <li>Utilizzo di sistemi IA per raccogliere, analizzare o diffondere dati personali o biometrici di compagni, docenti o personale scolastico, in violazione del GDPR e dei principi dell'AI Act.</li> <li>Utilizzo o tentativo di utilizzo di sistemi IA vietati perché manipolativi, discriminatori o che sfruttano vulnerabilità per fini illeciti o bullismo/cyberbullismo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annullamento della prova/lavoro</li> <li>Allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Classe</li> </ul>	Organo di Garanzia interno entro 15 giorni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generazione e diffusione tramite IA di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.</li> <li>Utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici)</li> </ul>		

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Giuseppina Zannini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.